



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 13/07/2023

### FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2015 ed estinto anticipatamente nel 2019. Dopo rituale reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni per il perfezionamento del finanziamento e di provvigione per l'intermediario del credito, per un ammontare di € 996,84, calcolato in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. L'intermediario controdeduce che l'ABF quanto il giudice ordinario hanno costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale alla normativa vigente al momento della sottoscrizione e che, per di più, le condizioni contrattuali sono chiare con riguardo agli oneri, alla restituzione degli stessi in caso di estinzione anticipata ed alla definizione di intermediario del credito. Nel merito, la resistente precisa di aver rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la quota non dovuta degli oneri *recurring* pari a € 498,42 a titolo di rimborso commissioni per la gestione del finanziamento; mentre essa eccepisce che non sono invece rimborsabili gli oneri *up front*, in quanto remunerazione di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase preliminare di trattativa e di formazione del contratto, trattandosi di commissioni e provvigioni che, come le imposte, sono già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento. Più nel dettaglio, le provvigioni



a favore dell'intermediario del credito sono costi pagati a terzi, in quanto effettivamente corrisposti dalla resistente all'intermediario stesso, e, pertanto, tali oneri non consistono in una forma di corrispettivo per la concessione del credito ma sono dovuti per le attività prodromiche alla concessione medesima. Infatti, tale voce di costo è stata ampiamente e diffusamente valutata dai Collegi territoriali come costo *up front*. A conferma dell'irripetibilità dei costi *up front*, l'intermediario evidenzia che il contratto in questione è stato sottoscritto prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore dell'art. 11-octies del decreto "Sostegni-bis" (Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 23/07/2021) e che, pertanto, esso non è soggetto alle disposizioni di cui al nuovo art. 125-sexies TUB. Inoltre, risulta ancora applicabile ai contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione la disposizione speciale contenuta nell'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, che conferma, in caso di estinzione anticipata, la ripetibilità soltanto di alcuni oneri e ne demanda l'individuazione alla Banca d'Italia. Infatti, le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia perpetuano tuttora la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito. Peraltro, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21, con sentenza del 09 febbraio 2023, ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non include i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore, a favore sia del finanziatore sia di terzi, per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Sulla base di tali argomenti, l'intermediario domanda al Collegio il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso e contesta il richiamo operato dalla resistente alla sentenza Corte di Giustizia 09.02.2023 nella causa C-555/21, in quanto totalmente inconferente, tenuto conto che la predetta pronuncia si riferisce esclusivamente ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e non anche ai contratti di finanziamento contro cessioni di quote dello stipendio. Del pari irrilevante è il riferimento all'art. 6 bis del DPR 180/1950, al fine di escludere il diritto del consumatore al rimborso *pro quota* degli oneri non goduti in ipotesi di anticipata estinzione del prestito, giacché tale disposizione normativa non consente agli istituti di credito di stabilire arbitrariamente quali oneri rimborsare. In ultimo, il ricorrente insiste nella sussistenza della legittimazione passiva in capo all'intermediario in relazione alla domanda di restituzioni delle provvigioni dell'intermediario del credito, in quanto tali oneri costituiscono una delle voci di costo del contratto di finanziamento incluse nel TAEG e sono inclusi nella voce denominata "Importo totale dovuto dal consumatore" che il soggetto finanziato è contrattualmente obbligato a pagare al finanziatore.

## DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2019, in corrispondenza della rata n. 49 e la relativa quietanza è riversata in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 octies D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del



costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.

Nel caso in esame, per orientamento condiviso dei Collegi, le commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento vengono qualificate come costi di natura *up front*,

